

Rosario Sapienza

Casi & Materiali 2016
Le extraordinary renditions all'italiana.
Corte EDU Nasr & Ghali contro Italia
(23 febbraio 2016)

2016-2.5

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*

Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*

Redazione: *Adriana Di Stefano, Federica Antonietta Gentile, Giuseppe Matarazzo, Maria Manuela Pappalardo, Giuliana Quattrocchi*

Volume chiuso nel mese di giugno 2016

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale* è on line

<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

ISSN 1973-3585

Cattedra di Diritto Internazionale

Via Gallo, 24 - 95124 Catania

Email: risorseinternazionali@lex.unict.it - Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

- Tel: 095.230857 - Fax 095 230489

Prosegue la pubblicazione degli aggiornamenti della rubrica Casi & Materiali con la documentazione relativa a un caso alquanto complesso che ha riguardato il nostro Paese. Si tratta del rapimento a Milano dell'imam Abu Omar, nel quadro di una operazione di extraordinary rendition.

La redazione

Con l'espressione *extraordinary renditions*, che alla lettera potremmo tradurre come "consegne straordinarie", si designa la pratica di catturare e deportare un soggetto sospetto di aver commesso illeciti (di solito atti di terrorismo) o di esser comunque collegato a reti dedite ad attività illecite o di essere comunque in possesso di utili informazioni che gli verranno poi estorte, anche con tecniche illegali, in un periodo di detenzione che di solito avviene in strutture segrete.

Ci troviamo dunque di fronte a pratiche certamente illegali, che solo recentemente sono giunte alla ribalta della comunità internazionale. La prima ammissione ufficiale si deve al presidente Bush jr. Nel 2006 venne adottato dal Congresso il *Military Commission Act* che dava base legale a ciò che era stato fino a quel momento governato da semplici direttive presidenziali perlopiù segrete¹.

Nella lotta al terrorismo è diventato assai comune infatti ricorrere a forme di detenzione che, per essere attuate in assenza di qualsiasi decisione giudiziaria su reati commessi, possono certamente essere considerate arbitrarie. Nella maggior parte dei casi i provvedimenti che conducono alla detenzione vengono adottati dalle autorità amministrative sulla base di informazioni in possesso delle stesse autorità e senza che sia stata necessaria alcuna verifica processuale delle informazioni. Questo *modus procedendi*, che non riconosce garanzie processuali in presenza di (presunte) informazioni in possesso delle autorità amministrative estende poi i suoi effetti alle fattispecie di cooperazione internazionale come nel caso delle *extraordinary renditions* poste in essere dall'amministrazione statunitense al fine di assicurare alla giustizia statunitense certi personaggi sospettati di gravi crimini².

La problematica delle *extraordinary renditions* assume poi alcuni ulteriori connotati di peculiarità perché attuata nel piano di una strategia di cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo e pone dunque problemi particolari rispetto alle altre ipotesi di sparizioni forzate attuate da governi nei confronti di propri cittadini come strumento di lotta violenta contro le opposizioni.

La Corte europea ha esaminato la prassi delle *extraordinary renditions* soprattutto sotto il profilo della detenzione arbitraria e illegale. Già nella sua decisione del 13 dicembre 2012 (Grande Camera) nel caso *El-Masri c. Ex repubblica jugoslava di Macedonia*, la Corte

¹ Del 2006 è anche la celeberrima decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso *Hamdan v. Rumsfeld* [548 U.S. 557 (2006)] nella quale la Corte prese fermamente posizione sulla illegalità della detenzione e delle pratiche in uso nella prigione di Guantanamo. Vedi per tutti Elias, S. *Rethinking "Preventive Detention" From a Comparative Perspective: Three Frameworks for Detaining Terrorist Suspects*, in *41 Columbia Human Rights Law Review*, 2009, 99 ss.

² Vervaele, J.A.E., *Extraordinary Rendition e sparizione forzata transnazionale nel diritto penale e nel diritto internazionale dei diritti umani*, in *Criminalia* 2012, 119 ss.

riconobbe che il ricorrente, un cittadino tedesco di origini libanesi, era stato vittima di plurime violazioni della Convenzione perché arrestato e detenuto illegalmente in un albergo di Skopje per oltre tre settimane, durante le quali era stato tenuto in regime di isolamento e torturato per poi essere affidato ad agenti della CIA che lo avevano trasferito in un sito afgano sotto il proprio controllo, dove era stato ulteriormente detenuto e torturato per oltre quattro mesi. Tutto ciò assume una connotazione ancor più grave se si considera che le autorità ammisero candidamente che si era trattato di un errore di persona³.

La Corte si è poi ancora occupata di *extraordinary renditions* nella sua decisione del 24 luglio 2014 in seguito ad un ricorso contro la Polonia, riconosciuta responsabile della violazione della Convenzione per avere permesso ad agenti della CIA di detenerli rispettivamente per sei e nove mesi in una prigione segreta situata in territorio polacco e di trasferirli successivamente in altri siti fuori del territorio polacco. Il tutto senza che i due potessero in alcun modo ottenere il controllo di un giudice sulla loro vicenda⁴.

La quarta sezione della Corte EDU, con la sentenza del 23 febbraio 2016, ha condannato l'Italia per la violazione degli obblighi di natura sostanziale di cui agli artt. 3, 5 e 8 CEDU nei confronti di Abu Omar (all'anagrafe Osama Mustafa Nasr) e della moglie Nabila Ghali, nonché per la violazione dell'obbligo, di natura procedurale, di punire i responsabili delle violazioni dell'articolo 3⁵.

Ecco i fatti dell'articolata vicenda: il 17 febbraio 2003 Osama Mustafa Nasr (meglio conosciuto come Abu Omar), venne rapito e condotto in Egitto nel quadro di una operazione di extraordinary rendition. Lì venne interrogato e torturato al fine di ottenere informazioni sugli ambienti estremisti islamici con i quali era sospettato di essere in contatto. E ciò fino al 12 febbraio 2007, quando venne liberato.

La vicenda giudiziaria davanti alle autorità giudiziarie italiane che ne seguì, invero articolata e complessa, si concluse con la sostanziale assoluzione tanto degli agenti statunitensi, quanto degli agenti dei servizi segreti italiani

La Corte, dopo aver ribadito che l'apposizione del segreto di Stato da parte delle autorità italiane non le impedisce di valutare liberamente il materiale probatorio raccolto durante le inchieste condotte a livello nazionale, aderisce alla ricostruzione dei fatti operate nei giudizi di merito italiani, secondo la quale le autorità italiane non potevano non sapere quanto si era svolto sotto i loro occhi e con la collaborazione di agenti dei servizi segreti italiani.

³ Corte EDU [GC], 13.12.2012, *El Masri c. ex repubblica jugoslava di Macedonia*

⁴ Corte EDU, 24.7.2014, *Al Nashiri e Abu Zubaydah c. Polonia*

⁵ Corte EDU, 23.2.2016, *Nasr e Ghali c. Italia*

1. La Cour relève d'emblée que, contrairement aux affaires précitées *El-Masri, Husayn (Abu Zubaydah)* et *Al Nashiri*, en l'espèce les faits de la cause ont fait l'objet d'une reconstitution par les juridictions nationales.

2. De plus, les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, n'ont pas été contestés, en substance, par le Gouvernement.

Celui-ci n'a aucunement mis en cause la reconstitution des faits effectuée par les juridictions nationales et n'a présenté aucun argument relatif au rôle et aux activités de la CIA en Italie.

Tout particulièrement, le Gouvernement a admis que le requérant avait été enlevé à Milan, par des agents étrangers, avec l'aide d'un carabinier italien. Il a reconnu que, selon les résultats de l'enquête, le requérant avait été acheminé de Milan jusqu'à la base militaire d'Aviano, et que de là, il avait été transporté en avion à destination de Ramstein, puis en Égypte. Cependant, le Gouvernement a exclu que ces faits soient imputables – directement ou indirectement – aux autorités italiennes, soutenant que l'opération avait été entièrement organisée et exécutée par les agents de la CIA, avec l'aide d'un carabinier italien, qui avait agi à titre individuel (paragraphe 239 ci-dessous).

3. En conséquence, le seul point en litige est celui de savoir si, au moment des faits, les autorités italiennes savaient que le requérant était victime d'une opération de « remise extraordinaire » et si elles étaient impliquées dans l'exécution de cette opération....

.....

4. Les enquêteurs et les magistrats italiens ont établi qu'il était « évident qu'une opération telle que celle menée par les agents de la CIA à Milan, selon un schéma « avalisé » par le service [de renseignement] américain, ne pouvait avoir lieu sans que le service correspondant de l'État [territorial] en soit au moins informé » (paragraphe 62 ci-dessus) et que « l'existence d'une autorisation d'enlever Abou Omar, donnée par de très hauts responsables de la CIA à Milan (...), laissait présumer que les autorités italiennes avaient connaissance de l'opération, voire en étaient complices » (paragraphe 112 ci-dessus).

La Cour partage leurs conclusions.

Tale conoscenza o adesione, tuttavia, non può essere limitata al solo fatto del rapimento e del trasferimento all'estero. Le autorità statali, infatti, sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che un soggetto presente sul loro territorio veniva sottoposto ad un'*extraordinary rendition* (cioè il trasferimento, in assenza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, di un soggetto dalla giurisdizione territoriale di uno Stato a quella di un altro Stato in vista della detenzione e di interrogatori al di fuori del regime giuridico ordinario, e con il serio rischio di essere torturato o di subire un trattamento crudele, inumano o degradante).

Inoltre, ed è forse il punto più interessante dell'intera vicenda, la Corte ha deciso che la sostanziale impunità garantita dalle autorità italiane agli agenti segreti coinvolti, ha violato l'articolo 3 che impone di punire i responsabili dei comportamenti.

5. La Cour relève que, contrairement aux affaires précitées *El-Masri, Husayn (Abu Zubaydah)* et *Al Nashiri*, les juridictions nationales en l'espèce ont mené une enquête approfondie qui leur a permis de reconstituer les faits. Elle rend hommage au travail des juges nationaux qui ont tout mis en œuvre pour tenter d'« établir la vérité ».

6. Eu égard aux principes résumés ci-dessus et, notamment, à l'obligation qui incombe à l'État d'identifier et, le cas échéant, de sanctionner de manière adéquate les auteurs d'actes contraires à l'article 3 de la Convention, la Cour estime que la présente affaire soulève essentiellement deux questions: l'annulation de la condamnation des agents italiens du SISMi et l'absence de démarches adéquates pour donner exécution aux condamnations prononcées à l'égard des agents américains.

Con particolare riferimento alla violazione del distinto obbligo sostanziale che deriva dall'art. 3 CEDU, la Corte non ha dubbi sulla gravità dei fatti di cui è stato vittima il ricorrente, che, una volta rapito, è stato tenuto completamente all'oscuro circa la destinazione ed il motivo del trasferimento, è rimasto incarcerato per anni in condizioni disumane e senza alcun contatto con l'esterno, ed ha subito frequenti violenze fisiche e psicologiche durante gli interrogatori. La Corte conclude che il rischio di una violazione dell'art. 3 era particolarmente elevato e avrebbe dovuto essere considerato come diretta conseguenza del trasferimento. Il quadro è aggravato dalla circostanza che Abu Omar godeva dello *status* di rifugiato nel nostro Paese.

Argomenti simili la Corte ha proposto in relazione alla violazione degli articoli 5 e 8 nei confronti di Abu Omar e ha ritenuto sua moglie vittima anch'essa di tortura per il clima di incertezza in cui è stata costretta a vivere a motivo delle vicende occorse al marito